



Comune di Castellina in Chianti

REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI E PER LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Approvato con DCG n. 54 del 29/10/2025

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento.....	4
Articolo 2 – Funzioni	4
Articolo 3 – Luogo della celebrazione - costituzione.....	5
Articolo 4 – Richiesta della celebrazione - costituzione	5
Articolo 5 – Calendario e orari della celebrazione - costituzione	5
Articolo 6 – Organizzazione del servizio e prenotazione dell’evento.....	6
Articolo 7 – Allestimento della sala e/o degli spazi utilizzati	6
Articolo 8 – Compartecipazione delle spese	7
Articolo 9 – Condotta.....	7
Articolo 10 – Disposizioni finali.....	7

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili - nel rispetto delle norme stabilite dagli artt. 106 e 116 del Codice Civile e dal vigente Regolamento dello Stato Civile (DPR n. 396/2000) - e delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, come disciplinate dalla legge n. 76/2016 e successivi decreti attuativi, che si svolgono nel territorio del Comune.
2. La celebrazione del matrimonio e dell’unione civile è attività istituzionale garantita ai Cittadini.

Articolo 2 – Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili fra persone dello stesso sesso vengono effettuate dal Sindaco, nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile.
2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale dello Stato Civile di cui al comma 1:
 - ai dipendenti a tempo indeterminato;
 - al Segretario comunale;
 - agli Assessori e Consiglieri Comunali;
 - ai cittadini italiani in possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere comunale. Trattasi, in questo ultimo caso, di delega puntuale in quanto riferita alla celebrazione di specifico matrimonio o costituzione di unione civile e conseguentemente riferita a ipotesi residuali, destinate a soddisfare particolari ed eccezionali esigenze che vanno, di volta in volta, valutate ed autorizzate dal Sindaco sulla base di richieste adeguatamente motivate, presentate dai cittadini che intendono celebrare il matrimonio o costituire l’unione civile.
3. L’Ufficiale di Stato Civile, nel celebrare il matrimonio o in occasione della costituzione dell’unione civile, deve indossare la fascia tricolore come previsto dall’art. 70 del DPR n. 396/2000

Articolo 3 – Luogo della celebrazione - costituzione

1. I matrimoni e le unioni civili devono essere celebrati nella “Casa Comunale” ai sensi dell’art. 106 del Codice Civile. Per “Casa Comunale” deve intendersi un edificio/luogo che sia nella disponibilità dell’Amministrazione Comunale con carattere di continuità ed esclusività.
2. Nel Comune di Castellina in Chianti i matrimoni e le unioni civili possono essere celebrati, su domanda degli interessati, presso:
 - Sala del Capitano, Sala del Consiglio Comunale compresa la corte interna alla rocca dalla quale si accede a tali sale – Torre della Rocca Medioevale – Piazza del Comune n. 17;
 - Ufficio del Sindaco e Ufficio di Stato Civile presso la sede municipale;
 - Gli uffici separati di Stato Civile che risultino regolarmente istituiti con apposito e specifico atto dell’Amministrazione Comunale in luoghi/locali idonei diversi dalla Casa Comunale, ubicati in edifici privati di particolare valore storico, architettonico, ambientale o artistico, nonché negli agriturismi e nelle strutture ricettive presenti nel territorio comunale, con carattere di ragionevole continuità temporale e dedicati in via non occasionale alle predette celebrazioni opportunamente individuati nel rispetto del quadro normativo e operativo vigente in materia.
3. In tutte le sedi che saranno istituite sul territorio, i matrimoni e le unioni civili dovranno essere celebrati alla presenza della bandiera italiana ed europea, quali simboli formali della sua destinazione a sede comunale.

Articolo 4 – Richiesta della celebrazione - costituzione

1. La richiesta di celebrazione è presentata all’Ufficio dello Stato Civile da entrambi gli interessati a contrarre matrimonio o unione civile su apposita modulistica e dovrà contenere le generalità dei richiedenti, la data e l’ora del matrimonio o dell’unione civile, un recapito telefonico e/o e-mail, e dovrà essere inoltrata almeno 60 giorni prima della data prevista.
2. La celebrazione dovrà essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio (se uno o entrambi i richiedenti sono residenti in Italia), come previsto dagli articoli 50 ss. del D.P.R. n. 396/2000; qualora queste non avvenissero nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione del matrimonio o dell’unione civile decade automaticamente.

Articolo 5 – Calendario e orari della celebrazione - costituzione

1. Il matrimonio e l’unione civile sono celebrati in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, all’interno dell’orario di servizio dell’ufficio di Stato Civile, salvo quanto previsto dal successivo comma.
2. Al di fuori dell’orario d’ufficio e compatibilmente con le disponibilità del Comune e del personale, i matrimoni e le unioni civili possono essere celebrati, di norma:
 - la domenica dalle ore 10.00 alle ore 12.00;
 - il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
3. Il matrimonio e l’unione civile non possono avere luogo nei seguenti giorni:
 - Capodanno;
 - 6 gennaio;
 - Domenica delle Palme
 - Pasqua;

- Lunedì di Pasqua;
 - 25 aprile;
 - 1° Maggio;
 - 2 giugno;
 - 15 agosto;
 - 1° novembre;
 - 8 dicembre;
 - S. Natale;
 - S. Stefano;
 - 24 e 31 dicembre al di fuori dell'orario di apertura dell'Ufficio di Stato Civile;
 - nelle giornate concomitanti con le consultazioni elettorali di ogni tipo e nei due giorni antecedenti e successivi.
4. Eventuali variazioni degli orari e dei giorni possono essere determinate con atto del Responsabile del Servizio competente o con provvedimento del Sindaco.

Articolo 6 – Organizzazione del servizio e prenotazione dell'evento

1. Il Servizio comunale competente all'organizzazione della cerimonia di celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili è il Servizio competente in materia di Stato Civile. La scelta della sala comunale è subordinata alla verifica da parte del Comune della sua effettiva disponibilità.
2. Il matrimonio o l'unione civile da celebrarsi in uno dei luoghi di cui all'art. 3 del presente Regolamento viene concordata con l'Ufficio di Stato Civile al momento della richiesta di pubblicazione di matrimonio o richiesta di costituzione di unione civile.
3. La richiesta di cui al comma precedente non sarà tuttavia ritenuta perfezionata fino al pagamento dell'importo dovuto.
4. L'Ufficio di Stato Civile darà, in coordinamento con gli altri Uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

Articolo 7 – Allestimento della sala e/o degli spazi utilizzati

1. I richiedenti, possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori addobbi che al termine della cerimonia dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti. Tale eventuale richiesta aggiuntiva dovrà essere tempestivamente segnalata all'Ufficio di Stato Civile. E' consentita la possibilità di utilizzare strumenti musicali o impianti stereo personali per diffondere musica di sottofondo nel corso della cerimonia.
2. In caso di richiesta di utilizzo delle pertinenze dei luoghi di cui all'art. 3, l'allestimento e la rimozione degli addobbi saranno posti a carico dei richiedenti con impiego di arredi e attrezzature nella disponibilità degli stessi garantendo la presenza, oltre alle bandiere della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea, di almeno: un tavolo per la firma dell'atto di matrimonio o dell'unione civile di caratteristiche e dimensioni adeguate alla cerimonia, una poltroncina per l'Ufficiale di Stato Civile, due poltroncine per i nubendi/contraenti il rito civile e due poltroncine per i testimoni oltre ad adeguate sedute per gli invitati e impianto audio munito di microfono idoneo ad assicurare un'ottimale acustica nello spazio in cui si svolge la celebrazione.
3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli addobbi temporanei disposti dai richiedenti e degli oggetti abbandonati all'interno della sala stessa e/o

negli spazi utilizzati.

Articolo 8 – Compartecipazione delle spese

1. Per la celebrazione del matrimonio e dell'unione civile è dovuto il pagamento di un'apposita tariffa a titolo di rimborso determinata dalla Giunta Comunale e riconducibile altresì a contributo dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni non espletate a garanzia di diritti fondamentali.

Articolo 9 – Condotta

1. Presso la Sala del Capitano o la Sala del Consiglio Comunale, nonché nell'Ufficio del Sindaco e Ufficio di Stato Civile, è vietato il lancio di riso, coriandoli, confetti ed altro materiale all'interno della sala utilizzata per la cerimonia e in tutti gli spazi della sede nella quale si svolge la cerimonia stessa. Qualora venga trasgredita tale disposizione, sarà addebitata al soggetto richiedente una somma in base alle norme vigenti a titolo di contributo per le spese di pulizia aggiuntive. Per gli uffici separati di Stato Civile, dovranno essere presi appositi accordi con i responsabili delle strutture.
2. L'Ufficiale di Stato Civile è invitato a indossare, durante tutta la cerimonia, un abbigliamento decoroso e adeguato.

Articolo 10 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rimanda alla normativa vigente e, in particolare, a:
 - Codice Civile;
 - D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
 - Legge 20 maggio 2016, n. 76;
 - D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
 - Statuto Comunale.